

# PASSAGGIO TRA AMMINISTRAZIONI TRATTAMENTO RETRIBUTIVO

**GIOVANNI MAGLIARO**

*Nel caso in cui un dipendente pubblico passi da una amministrazione ad un'altra quale trattamento giuridico ed economico si applica al suo nuovo rapporto? La scelta può essere determinata da motivi familiari, di avanzamento di carriera o altro. E non è sempre agevole determinare i confini della continuità giuridica del rapporto né del mantenimento del trattamento economico. Sulla materia è intervenuta l'ordinanza della Cassazione n. 20218 del 2020 con la quale la Suprema Corte ha ribadito alcuni importanti principi ai quali possono utilmente riferirsi sia i dipendenti interessati sia le pubbliche amministrazioni. La questione trae origine dal ricorso proposto da alcuni lavoratori e accolto parzialmente dalla Corte d'Appello di Roma. Nella sentenza la Corte riconosceva il diritto dei ricorrenti a conservare il trattamento giuridico ed economico in godimento al momento del passaggio ad altra amministrazione. La conservazione andava garantita mediante l'attribuzione di un assegno ad personam pari all'ammontare dell'indennità di specificità organizzativa da corrispondere dalla data del passaggio fino al riassorbimento nei miglioramenti contrattuali successivi. La Corte di merito aveva però escluso che i ricorrenti avessero diritto alla conservazione della polizza sanitaria integrativa e all'attivazione della procedura di riqualificazione. Nel ricorso per Cassazione gli interessati chiedevano che il principio della conservazione si estendesse ad ogni aspetto del rapporto di lavoro sia economico che normativo. La Cassazione non ha però accolto la loro richiesta ed ha respinto il ricorso.*



n. 150  
8 marzo 2021

**S**econdo il principio stabilito dalla Cassazione quando si verifica il passaggio di un dipendente ad altra amministrazione sono garantiti la continuità giuridica del rapporto di lavoro e il mantenimento del trattamento economico per il quale, ove risulti superiore a quello spettante presso l'ente di destinazione, opera la regola del riassorbimento in occasione dei miglioramenti di inquadramento e di trattamento economico riconosciuti per effetto del trasferimento.

Ciò in base al principio generale di cui all'articolo 31 del D.Lgs. n. 165 del 2001, dovendosi contemperare, in assenza di una specifica previsione normativa, il principio di irriducibilità della retribuzione con quello di parità di trattamento dei dipendenti pubblici stabilito dall'articolo 45 del medesimo D.Lgs. Il disposto dell'articolo 31 del T.U.P.I. (Testo Unico Pubblico Impiego) insegna infatti che il fatto di passare ad altra amministrazione comporta l'inserimento del lavoratore all'interno di una differente realtà organizzativa, nonché di un diverso contesto di regole normative e retributive, da subito applicabili al rapporto di lavoro.

I principi sopra esposti coincidono perfettamente, precisa la Cassazione, con quelli fissati dalla Corte di Giustizia che, nell'interpretare la direttiva 2001/23 (che si applica anche agli enti pubblici) ha sottolineato che la stessa in caso di trasferimento d'impresa è volta a garantire il giusto equilibrio fra gli interessi dei dipendenti e quelli del cessionario. In particolare quest'ultimo non può incontrare vincoli in una clausola di rinvio dinamico ai contratti collettivi negoziati e stipulati dopo la data del trasferimento nel caso in cui non abbia la possibilità di partecipare al processo di negoziazione di siffatti contratti.

Nella fattispecie, secondo la Cassazione, la domanda dei ricorrenti contrasta con detti principi, i quali non vengono meno in virtù della previsione della conservazione dello "stato giuridico ed economico in godimento". Con questa locuzione il legislatore ha voluto soltanto ribadire la continuità dei rapporti, che comporta il mantenimento del livello retributivo raggiunto e dello "status", ossia dell'anzianità e della qualifica, al fine di salvaguardare la posizione già acquisita e di scongiurare mutamenti in pejus del trattamento economico e della professionalità.

Comunque, a parere della Corte, il dipendente che transiti da un ente pubblico allo Stato e viceversa non ha diritto a percepire l'assegno ad personam previsto dall'articolo 202 del D.P.R. del 1957 atteso che detta normativa si riferisce esclusivamente ai casi di passaggio di carriera da parte dei dipendenti statali.